



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

## IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

### SEZIONE DISCIPLINARE

composto dai Sigg.ri:

Roberto Proietti - Presidente  
Antonella Arpini - Componente (Relatore)  
Giammaria Camici - Componente (Relatore)  
Paolo Clarizia - Componente  
Gaia Golia - Componente  
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 12 giugno 2024,

### DECISIONE

Con atto del giorno 30 dicembre 2023, depositato il medesimo giorno, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale:

all'epoca dei fatti dirigente-accompagnatore della soc \_\_\_\_\_ per  
rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per aver violato i principi di lealtà, correttezza e  
probità che devono essere osservati in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, per avere posto in essere,  
approfittando del ruolo di dirigente accompagnatore nel corso delle stagioni sportive 2021/2022 e 2022/2023, ripetute condotte  
sessualmente abusanti nei confronti di diversi calciatori minorenni tesserati per \_\_\_\_\_ segnatamente:

per  
rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 37 del Regolamento del  
Settore Tecnico per aver richiesto il tesseramento presso \_\_\_\_\_ le stagioni 2021/22 e 2022/23,  
nonostante sullo stesso gravasse una condanna penale definitiva per reati di natura di violenza sessuale nei confronti di minori ex

609 nonies c.p. dell'interdizione perpetua da uffici di tutela e curatela nonché da qualunque incarico in scuole e uffici o istituzioni  
frequentate prevalentemente da minori;



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

3

per rispondere, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del C.G.S. per l'attività posta in essere dal soggetto sopra citato, così come descritto nel precedente capo di incolpazione.

#### La fase istruttoria

In data 30.08.2023 la Procura Federale, a seguito di una nota in pari data della Procura Generale dello Sport del CONI, iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 172pf23-24 avente ad oggetto "Segnalazione della Procura Generale dello Sport in ordine alla trasmissione di atti penali acquisiti presso la *\_\_\_\_\_* tivi ad una condotta gravemente antiregolamentare posta in essere da un tesserato FIGC in danno di soggetti minori".

Con la richiamata nota la PGS CONI segnalava alla Procura Federale che un " *ex dirigente ultrasessantenne di \_\_\_\_\_ finito prima in carcere e più di recente, su istanza del suo avvocato al G.I.P., ai domiciliari, con l'accusa di ottenere prestazioni sessuali in cambio di regali ad allievi minorenni*" ed aggiungeva che " *dai medesimi articoli si evincerebbe che l'indagine era partita da una segnalazione al \_\_\_\_\_ d era passata dalla \_\_\_\_\_ per infine approdare a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal \_\_\_\_\_ richiesta della Procura distrettuale competente per tino di reato ... l'uomo nel corso dell'interrogatorio di garanzia, si era avvalso della facoltà di non rispondere,* Alla nota era allegata documentazione ricevuta in data 24 agosto 2023 dalla Procura della \_\_\_\_\_ a seguito della richiesta formulata dalla stessa Procura Generale dello Sport in data 10 \_\_\_\_\_

L'attività istruttoria dell'Ufficio inquirente è consistita nell'esame delle quasi mille pagine del fascicolo relativo agli atti penali pervenutogli per il tramite della PGS CONI e nella richiesta alla Procura della Repubblica presso il \_\_\_\_\_ nuova acquisizione dei medesimi atti, parzialmente illeggibili nel precedente invio.

Dalla lettura degli atti del procedimento instaurato nei confronti del sig. \_\_\_\_\_ è emerso, fra l'altro, oltre alle gravissime responsabilità del suddetto, che presso la Società di appartenenza di questi risultavano essere tesserati altri soggetti che rivolgevano particolari attenzioni ai tesserati minorenni. La Polizia Giudiziaria risaliva così a tal \_\_\_\_\_ sserato con qualifica di allenatore, condannato nel 2009 dalla \_\_\_\_\_ per aver molestato e cercato di compiere atti sessuali con minori di anni 14 al quale era stata comminata anche la pena accessoria di "interdizione perpetua da uffici di tutela e curatela nonché da qualunque incarico in scuole e uffici o istituzioni frequentate prevalentemente da minori".

La Procura Federale ha acquisito quindi, dall' \_\_\_\_\_ copia della Sentenza pronunciata nei confronti di \_\_\_\_\_ passata in giudicato, ottenendo così riscontro prob

All'esito dell'attività istruttoria, l'Ufficio inquirente, in data 17.11.2023, ha notificato ai sigg.ri

l' \_\_\_\_\_ la comunicazione di chiusura delle indagini contestando agli stessi quanto poi oggetto del deferimento.

Il difensore del Presic \_\_\_\_\_ e della società \_\_\_\_\_, previo deposito del mandato difensivo, acquisiva copia degli atti e chiedeva poi l'audizione del proprio rappresentato che trovava sfogo in data 19.12.2023. In tale sede il Presidente forniva la sua versione dei fatti circa la posizione dei due tesserati e spiegava di aver ricevuto due segnalazioni anonime sul comportamento di \_\_\_\_\_ e di essersi quindi attivato nei confronti dello stesso senza tuttavia poter provvedere al suo allontanamento in assenza di denuncia da parte dei genitori dei tesserati minorenni.

Anche il difensore di fiducia del sig. \_\_\_\_\_ acquisiva copia degli atti e chiedeva l'audizione del proprio rappresentato che, ascoltato in data 20.12.2023, rilasciava dichiarazioni a propria discolta.

La Procura Federale, ritenendo che l'attività difensiva posta in essere dagli avvisati non fosse idonea a indurre all'archiviazione del procedimento, con atto del 28 dicembre 2023, annullato e sostituito con altro del 30 dicembre 2023, si determinava a deferire i sigg.ri \_\_\_\_\_ innanzi a questo Tribunale ascrivendo agli stessi le contestazioni di cui si è detto in precedenza.

#### La fase predibattimentale e le udienze del 18.01.2024, del 29.02.2024 e del 18.03.2024

In conseguenza di ciò il Presidente del TFN fissava per la discussione l'udienza del 18.01.2024.

\_\_\_\_\_ imitavano la loro attività difensionale prima del



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

dibattimento a una nuova richiesta di acquisizione degli atti.

Il Tribunale, rilevato che non era stato rispettato il termine a comparire di cui all'art. 85, comma secondo, del CGS nei confronti di uno dei deferiti, ritenuto necessario mantenere, per il momento, l'unitarietà del procedimento, rinviava la trattazione all'udienza del 29.02.2024 con salvezza dei diritti di prima udienza.

Il Tribunale, con \_\_\_\_\_ considerato che tra la posizione \_\_\_\_\_ non sussisteva né la connessione soggettiva né, tantomeno, quella oggettiva alla luce del fatto che al primo veniva ascritto di aver celato, all'atto del suo tesseramento, una precedente rilevante condanna penale e al secondo venivano addebitati gravissimi atti su minorenni, disponeva la separazione delle posizioni del primo e della \_\_\_\_\_ a titolo di inerente responsabilità oggettiva. Con successiva or \_\_\_\_\_, resa con riferimento alle appena separate posizioni del \_\_\_\_\_ e della società \_\_\_\_\_ per le contestate responsabilità oggettiva e diretta, quest'ultima conseguente alla posizione del \_\_\_\_\_ rinviava la trattazione del procedimento all'udienza del 18 marzo 2024 con salvezza dei diritti di prima udienza e sospensione dei termini ai sensi dell'art. 38, comma 5, lett. d), CGS CONI. Con \_\_\_\_\_ (le cui motivazioni sono state pubblicate in data 6 marzo 2024, \_\_\_\_\_, rilevato \_\_\_\_\_ risultava tesserato come \_\_\_\_\_) e che quest'ultima Società non svolgeva attività in ambito nazionale bensì in ambito regionale, declinava la propria competenza in favore del \_\_\_\_\_ cui rimetteva gli atti. Infine, con \_\_\_\_\_ 023-2024, in accoglimento dell'istanza ex art. 127 C.G.S. presentata \_\_\_\_\_ applicava nei confronti del medesimo la sanzione di euro 1.500,00 (millecinquecento/00) di ammenda, dichiarando la chiusura del procedimento nei confronti del predetto, chiamato a rispondere dalla Procura Federale, della sola condotta omissiva conseguente al mancato controllo prima del tesseramento del sig. \_\_\_\_\_ All'udienza del 18 marzo 2024. presenti \_\_\_\_\_ per la Procura Federale,

Tribunale definiva la posizione relativa alla responsabilità diretta del \_\_\_\_\_ mediante dichiarazione di efficacia dell'accordo ex art. 127 raggiunto fra la società e la Procura Federale. Con \_\_\_\_\_ si pronunciava in merito alla condotta del \_\_\_\_\_

#### L'impugnazione della

#### 023-2024 e la decisione

#### la CFA

La Procura Federale proponeva tempestivo reclamo avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale. Sezione disciplinare. n. \_\_\_\_\_ impugnando l'avvenuta separazione della posizione del sig. \_\_\_\_\_ società sportiva \_\_\_\_\_, con riferimento alla relativa responsabilità oggettiva) e contestando la violazione del principio di diritto enunciato dalle SS.UU. della CFA con la \_\_\_\_\_ e la conseguente violazione dell'art. 84 CGS con ogni relativo effetto in termini di erroneità nella declaratoria di competenza. La CFA, \_\_\_\_\_ accoglieva il reclamo osservando che il TFN avrebbe operato una "artificiosa separazione delle posizioni processuali relative a soggetti e condotte comunque avvinti da unitarietà". Esprimeva, quindi il seguente principio: "Il processo sportivo deve tendenzialmente assicurare l'unitarietà dei procedimenti disciplinari riguardanti una medesima vicenda sostanziale; e ciò nell'interesse delle parti alla pienezza del contraddittorio e all'unitarietà delle attività istruttorie, evitando ogni artificioso e ingiustificato frazionamento delle azioni disciplinari in adesione al criterio generale del *simultaneus processus*, criterio che intende garantire la massima speditezza dei giudizi e mira a prevenire il rischio di possibili contrasti tra i giudicati. (SS.UU. n. 77/2020-2021). Tale è la ratio sottesa alla recente pronuncia di queste Sezioni unite n. 12/CFA/2022-2023 allorché è stata evidenziata – pur nella diversa materia dei tesseramenti – la necessità di assicurare una trattazione unitaria di procedimenti - in thesi - di competenza di diversi organi, attribuendone la relativa competenza ad un unico soggetto giurisdizionale onde ridurre sensibilmente (se non proprio escludere del tutto) il rischio di interpretazioni confliggenti e/o contraddittorie (n. 34/CFA/2022-2023). L'affermazione del principio del *simultaneus processus* consente di preservare anche l'ulteriore (e non secondario) principio della massima speditezza della tutela giurisdizionale che costituisce peculiare ed insuperabile connotazione dell'ordinamento processuale sportivo". Adottando, poi, una decisione non in linea con l'orientamento espresso in precedenza, specie in materia di decisioni del TFN in tema di incompetenza (cfr., per tutte, n. 2/CFA/2023-2024, n. 8/CFA/2023-2024, n. 9/CFA/2023-2024, n. 46/CFA/2023-2024, n. 47/CFA/2023-2024, n. 48/CFA/2023-2024, n. 66/CFA/2023-2024, n. 68/CFA/2023-2024, n. 70/CFA/2023-2024, n. 73/CFA/2023-2024, n. 74/CFA/2023-2024, n. 75/CFA/2023-2024, n. 79/CFA/2023-2024, n. 82/CFA/2023-2024, n. 129/CFA/2023-2024),



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

disponeva la rimessione degli atti al Giudice primo grado enunciando il principio che segue: “*Pur nella consapevolezza della non perfetta coerenza sistematica dell’attuale formulazione dell’art. 106, comma 2, CGS regolante le ipotesi in cui la Corte federale d’appello è legittimata ad adottare decisioni di annullamento con rinvio (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 96/CFA/2021-2022; SS.UU., n. 12/2022-2023; n. 2/CFA/2023-2024/A - 2023-2024), occorre procedere all’annullamento con rinvio al giudice di primo grado allorché la decisione di merito da parte della Corte federale d’appello – senza che venga effettuato il rinvio - si tradurrebbe non solo nella fatale obliterazione del principio del *simultaneus processus* ma darebbe luogo a conseguenze di oggettiva ingiustizia sostanziale e di disparità di trattamento in termini di eliminazione di un grado di giudizio di merito a carico soltanto di uno dei deferiti; il che costituisce conseguenza evidentemente deteriore rispetto all’inevitabile maggiorazione della complessiva durata del giudizio che deriva dall’adozione della decisione in rito”.*

#### La fase predibattimentale e l’udienza del 14.05.2024

In conseguenza di quanto sin qui esposto, il Presidente del TFN fissava per la discussione l’udienza del 14.05.2024. Nessuna delle parti svolgeva attività difensiva.

Il Tribunale, riservata ogni decisione in merito a quarantotto, ha preliminarmente pronunciato un’ordinanza del seguente tenore: “*Il Tribunale ... rilevato che la comunicazione dell’avviso di fissazione di udienza effettuata tramite servizio postale risulta consegnata in data 7 maggio 2024, data non compatibile con il rispetto del termine di comparizione previsto dal CGS; ritenuto necessario mantenere l’unitarietà del procedimento; P.Q.M. rinvia la trattazione dello stesso alla data del 12 giugno 2024, ore 10:00, in modalità videoconferenza, con salvezza dei diritti di prima udienza e abbreviazione dei termini di comparizione a giorni 5 (cinque)”.*

#### L’udienza del 12.06.2024

Il Tribunale, esaminato l’accordo in Camera di Consiglio, ritenendo non sussistenti i presupposti per dichiararne l’efficacia, per i motivi di cui si dirà nel prosieguo, lo rigettava dandone comunicazione alle parti invitandole alla discussione.

Il Presidente dava quindi la parola al rappresentante della Procura Federale il quale, illustrato brevemente il deferimento, concludeva per l’irrogazione alla sanzione di anni cinque di inibizione con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC e per l’ammenda della sanzione dell’ammenda di euro 750,00.

Prendeva poi la parola il difensore per la società deferita il quale, ripercorso l’iter del procedimento, sottolineava come la Società avesse prestato la propria piena collaborazione sia innanzi alla Giustizia ordinaria sia innanzi a quella sportiva prendendo, sin da subito, le distanze dall’operato della Procura Federale. Sottolineava poi come la deferita fosse stata chiamata a rispondere, in questa sede, a solo titolo di responsabilità oggettiva, non essendole stata imputata alcuna responsabilità diretta per la condotta del proprio tesserato, né per quella del Presidente. Concludeva, pertanto, chiedendo l’irrogazione di una sanzione contenuta nella misura di euro 500,00 di ammenda pari, cioè, all’importo concordato con la Procura Federale ai sensi dell’art. 127 del CGS.

Infine, prendeva la parola il Presidente del Tribunale, il quale richiamava elementi emersi dal correlato procedimento penale, conclusosi con la condanna del tesserato, e sottolineava come gli adescamenti del tesserato avvenuti anche in contesti diversi dall’attività sportiva. Precisava che la Società, sin da subito, aveva preso le distanze dal tesserato riportatosi alle deduzioni del difensore, si rimetteva alle decisioni del Tribunale.

#### La decisione

Il Collegio, esaminati gli atti, ritiene che debba essere affermata la responsabilità disciplinare e di responsabilità oggettiva dell’operato del tesserato per quanto ascritto al suo tesserato.

Proprio a proposito della società e della mancata dichiarazione di efficacia dell’accordo ex art. 127 del CGS da questa raggiunto con la Procura Federale, ritiene in Tribunale, senza entrare nel merito della congruità o meno dello stesso, la cui valutazione sarà comunque facile dedurre dalla sanzione che verrà comminata, che la possibilità riconosciuta dall’art. 127 del CGS trovi uno



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

specifico limite nel dettato del settimo comma del predetto articolo. Prevede, fra l'altro, detto comma che la possibilità di accordo fra le parti è preclusa nel caso si verta in tema di "abusi o molestie sessuali". È opinione del Collegio che nel momento in cui al tesserato, dal cui comportamento è scaturita la responsabilità oggettiva del sodalizio sportivo, viene preclusa la possibilità di "patteggiare" la sanzione, la Società di appartenenza non possa accedere all'istituto invocato operando nei confronti della stessa la medesima preclusione. Ad avviso del Collegio, il limite posto dal legislatore federale all'istituto del cosiddetto "patteggiamento", previsto dall'art. 126 del CGS anche per l'ipotesi di accordo precedente il deferimento, è teso a far sì che gli accordi fra le parti possano essere raggiunti con riguardo a tutte quelle violazioni che non rivestano il carattere di particolare gravità mentre per le ipotesi più gravi, la valutazione della sanzione debba essere rimessa agli organi giudicanti. Nella fattispecie, quanto ascritto al

ostituisce una violazione disciplinare, espressamente prevista al comma 7 di entrambe le norme che regolano il "patteggiamento", di gravità e odiosità tale che la possibilità di accordarsi sulla misura della sanzione deve essere preclusa anche per la società che risponde del comportamento del proprio tesserato ai sensi dell'art. 6, comma 2, del CGS. Per completezza espositiva, corre l'obbligo di precisare, senza che ciò abbia minimamente inciso sulla decisione del Collegio, che nessuna dichiarazione ex art. 128 CGS, pur richiamata nel modulo, risulta mai essere stata allegata alla proposta di accordo sanzionatorio.

Tanto premesso, alla luce delle evidenze probatorie versate in atti, il Tribunale ritiene pienamente dimostrata la violazione, da parte del deferito, dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all'art. 4, comma 1, del CGS. Dagli atti del procedimento penale pendente nei confronti del deferito è emerso come il \_\_\_\_\_ ed all'epoca dei fatti dirigente della \_\_\_\_\_ profittando del ruolo ivi ricoperto, abbia indotto ragazzi minori a compiere o subire atti sessuali.

\_\_\_\_\_ apparentemente dimissionario, veniva allontanato dalla squadra. Non può non rilevarsi, ad ulteriore conferma della gravità dei fatti e della totale assenza di risipiscenza in capo al deferito, come gli abusi perpetrati in danno dei minori ed \_\_\_\_\_ siano proseguiti anche successivamente al suo allontanamento dalla squadra. L'attività istruttoria ha infatti rivelato come, almeno per oltre un anno \_\_\_\_\_ abbia frequentato con una certa assiduità sia il calciatore del \_\_\_\_\_, sia altri minori conosciuti grazie a quest'ultimo, inducendoli, a fronte di regalie varie, a subire atti sessuali. Tali deprecabili condotte, inizialmente maturate nel contesto sportivo, sono venute alla luce grazie all'attività investigativa condotta

\_\_\_\_\_ L'indagine ha tratto origine da una segnalazione, al locale \_\_\_\_\_ allarmato da alcuni comportamenti "impropri e sospetti" di \_\_\_\_\_ nei confronti di ragazzi minori, i quali, peraltro, nel corso di qualche colloquio con gli operatori, lo avevano apostrofato come "pedofilo". A seguito di tale segnalazione, venivano quindi ascoltati diversi minori che, pur dimostrandosi restii a riferire circostanze inevitabilmente vissute con disagio ed imbarazzo, confermavano come il deferito avesse posto in essere condotte di adescamento, in particolare nei confronti del calciatore de \_\_\_\_\_ avanzando reiterate proposte sessualmente esplicite, accompagnate dalla corresponsione di regali e somme di denaro, con modalità financo ricattatorie. Alla luce di tali risultanze, in data 14.2.23, veniva effettuato un servizio di OCP, durante il quale veniva fermata l'autovettura di proprietà del \_\_\_\_\_ ove quest'ultimo viaggiava in compagnia del \_\_\_\_\_ raltro alla guida del mezzo nonostante la minore età.

\_\_\_\_\_ acquisite in modalità protetta, unitamente all'acquisizione di copia forense delle chat whatsapp presenti nel cellulare in uso al minore ed al deferito, consentivano di accertare come il \_\_\_\_\_ non si sarebbe limitato all'adescamento, ma avrebbe posto in essere abusi sessuali in danno del medesimo e di altri minori; in alcune occasioni tali abusi sarebbero avvenuti anche alla presenza di altri ragazzi di cui \_\_\_\_\_ forniva le generalità.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Nonostante le voci sugli odiosi comportamenti del \_\_\_\_\_ raccomandazioni del proprio genitore di astenersi da qualsivoglia frequentazione con il suddetto (accompagnata da una segnalazione dei suoi genitori alla \_\_\_\_\_ il minore, *“ritenendo di poterlo gestire”*, acconsentiva in alcune occasioni a frequentarlo in cambio di alcuni regali, accettando altresì di subire molestie perché *“si sentiva in debito per i vari pranzi che gli aveva offerto”*.

La piattaforma probatoria ha pertanto disvelato condotte illecite del deferito perduranti e risalenti nel tempo, caratterizzate da una molteplicità di approcci con i giovani calciatori ed i loro amici, finalizzati ad ottenere contatti fisici di natura sessuale. In tale contesto appare del tutto ininfluenza ai fini penali, ma ancor di più in sede di giustizia sportiva, che i minori si sarebbero prestati a subire atti sessuali a fronte di regalie varie, atteso lo stato di soggezione e subdola induzione di soggetti che anche solo per la minore età versano in stato di inferiorità.

Le circostanze sopra richiamate evidenziano come le condotte contestate, confermate da plurimi riscontri dichiarativi e documentali, abbiano tratto origine dal rapporto di fiducia instaurato in virtù del ruolo ricoperto dal deferito nel \_\_\_\_\_, con conseguente rilevanza per la giustizia sportiva.

L'estrema gravità dei fatti e la loro rilevanza anche all'interno dell'ordinamento sportivo si evince altresì dalla stessa richiesta di misura cautelare (pg. 3) avanzata dal PM assegnatario del procedimento, laddove è dato leggere *“ciò che più desta preoccupazione o allarme è il fatto di avere riscontrato un agire indisturbato dell'odierno indagato, e di altri soggetti con precedenti specifici, all'interno di un'associazione sportiva calcistica \_\_\_\_\_ che - fatto salvo per il sostanziale allontanamento del \_\_\_\_\_ solo nell'ottobre 2022 e a fronte di risalenti segnali di allarme - non pare aver riservato la dovuta attenzione ad un rischio, quello degli abusi sessuali su minori puberi o prepuberi. che invece avrebbe dovuto rivestire una delle massime priorità. Come ormai noto, infatti, lo sport ha dei suoi “rituali” che rendono bambini e ragazzi più vulnerabili: dalle docce comuni negli spogliatoi alle trasferte...”*

La tutela dei minori nell'ambito dell'ordinamento sportivo è, come è noto, presidiata da cogenti normative che impongono ai dirigenti delle società di conformare la loro condotta al primario obiettivo di garantire ai ragazzi di crescere e maturare nello sport. Lo stesso “Codice di condotta per allenatori, dirigenti e membri dello staff – FIGC Settore Giovanile Scolastico- tutela dei minori”, indipendentemente dai fatti penalmente rilevanti, mira ad assicurare ad ogni ragazzo il diritto di beneficiare di un ambiente sano ed il diritto di praticare lo sport in assoluta sicurezza, vietando ai soggetti sopra indicati, non solo di intrattenere rapporti sessuali con i minorenni, ma ogni relazione che possa essere comunque considerata un abuso.

Ritiene pertanto il Collegio che le condotte riportate nei capi di incolpazione costituiscano una gravissima e palese violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità che devono informare l'agire di ogni soggetto dell'Ordinamento sportivo.

Sotto il profilo sanzionatorio, la straordinaria gravità dei fatti, sia in relazione all'età dei minori coinvolti, sia in relazione alla loro natura predatoria ed altamente lesiva della libertà psicofisica e della stessa dignità dei ragazzi, nonché la pervicacia mostrata dal deferito nel reiterare le condotte illecite anche successivamente al suo allontanamento dalla società, incompatibile con i valori ed i principi dell'ordinamento sportivo.

La sanzione non può dunque che essere determinata nella misura massima di cinque anni di inibizione con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango e categoria della FIGC, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. h), ultimo periodo, CGS.

Analogamente, l'irrogazione di siffatta sanzione nei confronti del tesserato impone di discostarsi dalla richiesta della Procura Federale per la \_\_\_\_\_ nei cui confronti si ritiene equa l'irrogazione della sanzione di cui in dispositivo essendole stata contestata, per quanto oggetto del procedimento, la sola responsabilità oggettiva scaturente da quanto ascritto al suo ex dirigente.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. \_\_\_\_\_ i 5 (cinque) di inibizione, con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC;
- per la società \_\_\_\_\_, euro 1.500,00 (millecinquecento/00) di ammenda.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Così deciso nella Camera di consiglio del 12 giugno 2024.

I RELATORI  
Antonella Arpini  
Giammaria Camici

IL PRESIDENTE  
Roberto Proietti

Depositato in data 21 giugno 2024.

IL SEGRETARIO  
Marco Lai